

## Lavoro domestico

### Quali attività sono considerate lavori domestici?

**1** Si intendono, ad esempio, le attività seguenti:

- addetta/addetto alle pulizie,
- bambinaia (ragazza/ragazzo alla pari, baby-sitter),
- governante,
- aiuto domestico,
- portinaia/portinaio,
- ed altre persone che svolgono attività domestica professionale in un appartamento, in una casa o all'interno del perimetro della proprietà.

Conformemente al diritto delle assicurazioni sociali, il lavoro domestico è considerato un'attività lucrativa.

### Obblighi dei datori di lavoro che impiegano del personale domestico

#### Prelievo dei contributi alle assicurazioni sociali

**2** Chi gestisce una propria economia domestica ed occupa e retribuisce (in denaro o in natura) una lavoratrice domestica o un lavoratore domestico è tenuto a detrarre dal salario, anche se esiguo, i contributi alle assicurazioni sociali. Anche le indennità per vacanze sono soggette all'obbligo contributivo. Secondo le circostanze, chi omette la notifica è punibile.

## Retribuzioni in natura

	Al giorno in franchi	Al mese in franchi
Colazione	3.50	105.–
Pranzo	10.–	300.–
Cena	8.–	240.–
Alloggio	11.50	345.–
Vitto e alloggio	33.–	990.–

## Annuncio presso la cassa di compensazione

**3** Per conteggiare i contributi alle assicurazioni sociali, il datore di lavoro domestico è tenuto ad annunciarsi presso la cassa di compensazione cantonale del luogo in cui si trova l'economia domestica. Se il datore di lavoro che impiega del personale domestico conteggia già i contributi di altri dipendenti presso una cassa di compensazione professionale, può conteggiare presso la stessa cassa anche i contributi dei lavoratori domestici.

## Richiesta del certificato di assicurazione

**4** All'inizio dell'attività il datore di lavoro domestico chiede alla persona salariata il certificato di assicurazione da cui si può ricavare il numero d'assicurato necessario per l'annuncio. Se la persona salariata non dovesse disporre di un certificato di assicurazione o se i dati personali fossero cambiati, va compilato un modulo di richiesta. I moduli di richiesta sono disponibili presso ogni cassa di compensazione o sul sito Internet [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info).

## Persone soggette all'obbligo contributivo

**5** Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa sono soggette all'obbligo contributivo dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età.

I beneficiari di una rendita AVS che svolgono lavori domestici continuano a versare i contributi AVS/AI/IPG, ma non quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per queste persone vale una franchigia di 16 800 franchi l'anno risp. 1400 franchi al mese. Sulla parte del reddito che supera la franchigia vanno versati contributi AVS/AI/IPG. Non vi è invece alcuna

franchigia per i beneficiari di una rendita anticipata di vecchiaia (dai 62 anni per le donne e dai 63 anni per gli uomini). Questi ultimi devono versare anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

## Aliquote di contribuzione

**6** Le aliquote di contribuzione sono le seguenti:

	Datore di lavoro domestico	Lavoratrice domestica Lavoratore domestico
<b>AVS/AI/IPG</b>	5,05%	5,05%
<b>Assicurazione contro la disoccupazione (AD)</b>	1%	1%
<b>Cassa di compensazione per gli assegni familiari (AF)</b>	dipende dalla cassa	solo nel Canton Vallese: 0,3%
<b>Costi amministrativi</b>	dipende dalla cassa	nessuno

In genere le casse di compensazione AVS riscuotono anche i contributi al regime degli assegni familiari. In certi casi questi contributi possono essere riscossi da una cassa per gli assegni familiari indipendente dalla cassa di compensazione AVS. In questi casi le casse di compensazione indicano ai datori di lavoro la cassa di compensazione per gli assegni familiari competente. I datori di lavoro che impiegano del personale domestico versano alla cassa di compensazione i contributi globali. Questi ultimi deducono la parte del lavoratore o della lavoratrice dal salario lordo.

Se è stato concordato un salario netto (vale a dire che il datore di lavoro assume anche i contributi della persona salariata), questo va convertito in salario lordo. La cassa di compensazione fornisce informazioni in merito. La tavola di conversione è disponibile anche sul sito Internet [www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3033/3033\\_1\\_fr.pdf](http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3033/3033_1_fr.pdf) (solamente in tedesco ed in francese).

## Salario di poco conto

**7** Se il salario determinante non supera i 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a

richiesta dell'assicurato. Per le persone occupate nelle economie domestiche private i contributi vanno percepiti in ogni caso. Ciò vale anche per le persone remunerate da produttori di danza e di teatro, dalle orchestre, da produttori nell'ambito fonografico e audiovisivo, dalle radio, dalle televisioni e dalle scuole del settore artistico.

## **Assegni familiari**

---

**8**

Le persone che svolgono un lavoro domestico e sono retribuite hanno diritto agli assegni familiari nella misura in cui sono adempite le condizioni legali.

Per ottenere gli assegni familiari si deve presentare una richiesta alla cassa di compensazione per gli assegni familiari competente (di regola la cassa di compensazione AVS).

## **Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni**

---

**9**

I datori di lavoro che impiegano del personale domestico sono tenuti ad assicurare i loro dipendenti contro gli infortuni. A tal fine devono annunciarsi presso un assicuratore.

- Le persone salariate che lavorano meno di otto ore alla settimana sono assicurate soltanto contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
- Le persone salariate che lavorano almeno otto ore alla settimana devono essere assicurate anche contro gli infortuni non professionali.

**10**

I premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona salariata. Il datore di lavoro deve versare l'intero importo dei premi e dedurre dal salario la parte del lavoratore o della lavoratrice. Sono riservate eccezioni a favore degli assicurati. L'assicurazione può essere conclusa presso ogni assicuratore infortuni autorizzato.

L'elenco degli assicuratori infortuni è disponibile sul sito Internet [www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00321/index.html?lang=it](http://www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00321/index.html?lang=it).

I datori di lavoro che impiegano del personale domestico che non concludono un'assicurazione contro gli infortuni sono punibili, devono versare i premi sostitutivi e possono essere resi responsabili dall'assicuratore.

**11** Il reddito soggetto al versamento di premi corrisponde sostanzialmente al salario determinante ai sensi dell'AVS. I premi vengono fissati in per mille del reddito soggetto al versamento di premi. Per le persone che svolgono un lavoro domestico soltanto occasionalmente o regolarmente ma soltanto per brevi periodi, gli assicuratori hanno previsto premi forfetari annui. I singoli casi sono disciplinati nelle tariffe.

*Per ulteriori informazioni si veda il promemoria 6.05.*

## **Previdenza professionale**

**12** Soltanto i salari mensili superiori a 1710 franchi risp. salari annui superiori a 20520 franchi sono soggetti alla previdenza professionale obbligatoria. I salari sono intesi come salari lordi (si considera lo stesso salario determinante per l'AVS). Tutti i datori di lavoro che versano almeno questi salari devono affiliarsi ad un istituto di previdenza registrato. Le casse di compensazione controllano se il datore di lavoro è affiliato ad un istituto.

*Per ulteriori informazioni si veda il promemoria 6.06.*

**13** Non devono essere assicurati i salariati e le salariate che esercitano un'attività accessoria e che sono già assicurati obbligatoriamente tramite l'attività principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente quale attività principale.

Contrariamente alle casse di compensazione cantonali, gli istituti di previdenza non sono obbligati ad accogliere membri. L'unica struttura che per legge è tenuta ad affiliare datori di lavoro è la Fondazione istituto collettore LPP.

**14** L'istituto di previdenza addebita i contributi della previdenza professionale direttamente ai datori di lavoro. Le aliquote di contribuzione variano secondo la cassa pensioni. Il datore di lavoro ne deve però assumere almeno la metà.

**15** Gli indirizzi degli uffici regionali dell'istituto collettore LPP sono disponibili al seguente indirizzo: Fondazione istituto collettore LPP, Organo di direzione, Birmensdorferstrasse 83, 8036 Zurigo, tel. 091 610 24 24, sito Internet: [www.aeis.ch](http://www.aeis.ch).

*Il promemoria 6.06, disponibile anche sul sito Internet [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info), contiene ulteriori informazioni.*

## **Contratto di lavoro**

---

**16** Lavoratrici domestiche e lavoratori domestici devono fornire una prestazione lavorativa. Per questo motivo, dal punto di vista legale, a prescindere dal fatto che esista un contratto scritto o meno, i rapporti tra il datore di lavoro ed i lavoratori domestici vanno qualificati come contratti di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni.

Determinate disposizioni legali hanno carattere imperativo. Per quanto riguarda questi punti, le parti non possono quindi concludere accordi sfavorevoli alle persone esercitanti un'attività domestica salariata.

## **Regole del contratto**

---

**17** Non è necessario stipulare un contratto scritto. È tuttavia raccomandabile affinché gli accordi siano chiaramente disciplinati.

Per i rapporti di lavoro delle lavoratrici domestiche e dei lavoratori domestici ogni Cantone è tenuto a stabilire un contratto tipo di lavoro contenente le disposizioni che, ad esempio, disciplinano la durata di lavoro e di riposo o le condizioni di lavoro in generale. Queste disposizioni non sono però imperative. I contratti tipo di lavoro sono disponibili presso le Amministrazioni cantonali.

## **Vacanze**

---

**18** Alle lavoratrici domestiche e ai lavoratori domestici vanno concesse almeno quattro settimane di vacanze l'anno. Una settimana di vacanze deve corrispondere ad una settimana di lavoro, vale a dire che chi, ad esempio, lavora tre ore settimanali, durante una settimana di vacanze ha diritto a queste tre ore di tempo libero.

In caso di retribuzione a ore quale remunerazione delle vacanze è versato un supplemento pari all'8,33% del salario lordo o al 10,64% se la persona salariata ha diritto a cinque settimane di vacanze.

Non è ammessa una clausola contrattuale secondo cui le vacanze o il salario delle vacanze sarebbero compresi nel salario. Il promemoria della Segreteria di Stato dell'economia (seco) relativo al diritto dei lavoratori alle vacanze contiene ulteriori informazioni. Questo promemoria può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Diffusione delle pubblicazioni, Fellerstrasse 21, 3003 Berna, o tramite [www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01560/index.html?lang=it](http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01560/index.html?lang=it).

## **Versamento del salario in caso di gravidanza e maternità**

---

**19** Se le lavoratrici domestiche non sono in grado di lavorare causa gravidanza o maternità, il datore di lavoro deve continuare a versar loro il salario per un periodo limitato. La durata del diritto al versamento del salario dipende dal numero di anni di servizio. Lo stesso vale anche per le assenze dovute a malattia.

Per ulteriori informazioni si veda il promemoria della seco concernente la protezione delle lavoratrici durante la maternità, che può essere consultato sul sito Internet [www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01835/index.html?lang=fr](http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01835/index.html?lang=fr) (solamente in tedesco ed in francese).

*Il promemoria 6.02 contiene ulteriori informazioni all'indennità in caso di maternità.*

## **Disdetta**

---

**20** I contratti limitati nel tempo terminano alla fine della durata stipulata. Non va data alcuna disdetta.

I contratti a tempo indeterminato devono essere disdetti. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, va rispettato un termine di disdetta di almeno un mese. Se è durato di più, il termine è di almeno due mesi. Possono essere convenuti termini di disdetta più lunghi.

In caso di malattia, gravidanza, maternità o servizio militare le lavoratrici domestiche e i lavoratori domestici beneficiano della protezione dalle disdette prevista dalla legge. Il relativo promemoria della seco contenente informazioni più dettagliate può essere consultato sul sito Internet [www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01519/index.html?lang=it](http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01519/index.html?lang=it).

## **Legge sull'unione domestica registrata**

---

**21** In questo promemoria, i termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- vedovo/a: partner registrato superstite.

## **Chiarimenti ed altre informazioni**

**22** Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. Una lista di tutte le casse di compensazione figura sulle ultime pagine di ogni elenco telefonico o su Internet all'indirizzo <http://www.ahv-iv.info/andere/00150/index.html?lang=it>.

**23** Informazioni relative al diritto del lavoro sono fornite di regola dalle segreterie dei tribunali del lavoro. La Segreteria di Stato dell'economia (seco), Direzione del lavoro, Condizioni di lavoro, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, fornisce informazioni concernenti il diritto del lavoro in generale.

**24** Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la seco.

Edizione novembre 2009. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.06/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info).